

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3894

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MARCORA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(DE MITA)

Modifiche e integrazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096,
sulla disciplina della attività sementiera

Presentato alla Presidenza il 7 luglio 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — La produzione a scopo di vendita delle sementi è regolata dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, e dal relativo regolamento di esecuzione (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065). In tali provvedimenti tutte le sementi di piante erbacee e agrarie sono assoggettate alla stessa disciplina.

Per i materiali sementieri di piante erbacee da pieno campo, escluse quelle per colture ortive, ornamentali e da fiore, la normativa nazionale si uniforma alle direttive emanate dal Consiglio delle Comunità europee. In particolare, con la legge n. 1096 del 1971 sono state recepite le direttive comunitarie nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e n. 208 del 30 giugno 1969,

mentre con il regolamento n. 1065 si è potuto recepire la direttiva n. 457 del 29 settembre 1970, non comportando tale recepimento modifiche alla cennata legge n. 1096.

Per le piante ortive e da fiore, nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento della legge n. 1096, le Comunità europee emanarono il regolamento n. 315 del 12 marzo 1968, relativo alla determinazione di norme di qualità per i bulbi, i tuberi ed i rizomi da fiore, e la direttiva n. 458 del 29 settembre 1970, concernente la commercializzazione delle sementi di ortaggi, che dettano disposizioni talora in contrasto od innovative rispetto ad alcune norme della citata legge n. 1096.

Allo scopo di adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie

è stato predisposto l'unito disegno di legge, articolato nelle seguenti tre parti:

A) Capo I. — Recante norme relative alle sementi di piante ortive;

B) Capo II. — Recante norme per materiali di moltiplicazione da fiore e da orto;

C) Capo III. — Recante norme innovative ed integrative alla legge n. 1096, relativa alla produzione a scopo di vendita di qualsiasi categoria di materiali sementieri.

L'articolo 2 del disegno di legge suddivide le sementi delle specie ortive in categorie e stabilisce i requisiti che le sementi medesime debbono possedere per essere classificate nelle singole categorie.

Con l'articolo 3 si dettano norme per il riconoscimento commerciale delle sementi di ciascuna categoria attraverso l'apposizione sulle confezioni di cartellini, nonché norme per la sconsigliata e la riconfezione degli imballaggi.

Gli articoli 4 e 5 trattano dei registri delle varietà e ne rendono obbligatoria l'istituzione per le specie elencate nell'allegato 3 del disegno di legge.

Sempre in armonia con la direttiva CEE 458/70, l'articolo 6 prescrive la libera commercializzazione nel territorio nazionale delle varietà iscritte nel « Catalogo delle varietà di specie di ortaggi delle Comunità europee ».

Al fine di migliorare gradualmente le caratteristiche qualitative delle sementi, l'articolo 7 riconosce al Ministro dell'agricoltura e delle foreste la facoltà di prescrivere, a decorrere da determinate date, la commercializzazione di sementi di alcune specie di ortaggi, soltanto se appartenenti alle categorie di « base » o « certificata » e come tali ufficialmente riconosciute.

L'articolo 8 prescrive che le confezioni delle sementi di « base » e « certificata » siano chiuse ufficialmente e stabilisce le indicazioni da apporre sul cartellino ufficiale nel caso che si renda necessario aprire e richiudere le confezioni.

Con l'articolo 9 si dettano norme relative alla chiusura ufficiale degli involucri contenenti sementi, si prevedono prescrizioni meno rigorose per le piccole confezioni e si stabilisce il pagamento di un compenso per le operazioni di controllo, nel caso di suddivisione di lotti in piccole confezioni, e per il rilascio dei relativi cartellini.

L'articolo 10 fa riferimento all'allegato n. 6, II, a) del regolamento di esecuzione della legge n. 1096, per quanto riguarda i

requisiti minimi che debbono possedere le sementi di specie ortive per essere poste in commercio e al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1973 per quanto concerne le condizioni cui debbono sottostare le colture ai fini della certificazione.

Con l'articolo 11, in armonia con quanto stabilito nell'articolo 21 della citata direttiva comunitaria n. 458, si riconosce la facoltà al Ministro dell'agricoltura e delle foreste di autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di « base » aventi potere germinativo inferiore al minimo prescritto per ciascuna specie.

Analogamente, l'articolo 12 prevede l'autorizzazione alla commercializzazione delle sementi di generazioni precedenti a quella di base e detta le relative norme.

Con l'articolo 13 si dettano disposizioni per la certificazione in Italia di sementi delle specie ortive raccolte in un altro Stato della Comunità europea o in un Paese terzo.

L'articolo 14, nel riportarsi a quanto stabilito nell'articolo 14 della legge n. 1096, per quanto concerne la commercializzazione di prodotti sementieri con requisiti ridotti, nel caso di difficoltà di approvvigionamento del mercato, dà facoltà al Ministro dell'agricoltura di ammettere al commercio, nelle stesse circostanze, sementi di specie ortive appartenenti a varietà non iscritte in nessun registro e catalogo, né nazionale, né comunitario.

L'articolo 15 fissa le prescrizioni che debbono osservare i responsabili dell'apposizione sulle confezioni dei cartellini relative alle sementi *standard*.

L'articolo 16 dispone che, in caso d'insufficiente rispondenza delle sementi *standard* ai requisiti richiesti, possa essere vietata la commercializzazione al responsabile.

L'articolo 17 consente, in via transitoria, che le varietà commercializzate in Italia anteriormente al 1° luglio 1972 possano essere poste in commercio come sementi *standard* anche se non controllate ufficialmente.

* * *

Con le norme di cui al Capo II si è inteso ovviare ad una imprecisione contenuta nella legge n. 1096, il cui articolo 11 — primo comma — prevede indistintamente per tutti i prodotti sementieri l'obbligo della commercializzazione in partite omogenee confezionate in involucri ed in imballaggi

chiusi, mentre il regolamento CEE n. 316/68 consente per i materiali di moltiplicazione da fiore (bulbi, rizomi, ecc.) la vendita in colli contenenti confezioni elementari di varietà o di specie diverse (e cioè in partite non omogenee) nonché in confezioni non chiuse (cioè alla rinfusa). A ciò provvedono gli articoli 18 e 19 dell'unito provvedimento.

* * *

Con il Capo III si intende rielaborare alcune norme della legge n. 1096 per introdurre le modifiche che nel frattempo sono state apportate alle direttive comunitarie ed anche per rendere più chiare alcune disposizioni.

L'articolo 20 reca una modifica formale al sesto comma dell'articolo 2 della legge n. 1096, ancorando il pagamento della tassa di concessione governativa al più recente decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Con l'articolo 21, che modifica l'articolo 5 della precedente legge, si consente ai produttori di sementi di poter sconfezionare e riconfezionare i prodotti acquistati da altri produttori assumendone le responsabilità fissate dalla legge.

L'articolo 22 modifica ed integra l'articolo 11 della legge n. 1096 concernente il cartellino del produttore, in particolare per le ragioni qui di seguito precisate.

Primo comma. — La disposizione, che si intende ora modificare, prescrive l'obbligo dell'indicazione, per tutti i prodotti sementieri, della germinabilità, mentre in effetti tale dato non è richiesto per le sementi di piante agrarie, arboree ed arbustive né per i materiali di moltiplicazione costituiti da bulbi, tuberi, rizomi e simili.

Quarto comma. — Nei miscugli di sementi il dover segnalare i dati di germinabilità e la relativa data di determinazione nonché la purezza per ogni singolo componente potrebbe portare ad un lungo elenco e quindi all'uso di etichette speciali. Si è voluto semplificare le indicazioni, prescrivendo la germinabilità e la purezza media ponderale del miscuglio, pur garantendo agli utilizzatori che ciascun componente del miscuglio stesso presenta una germinabilità e una purezza specifica non inferiore a quella prescritta dalle norme regolamentari.

Settimo comma. — Con questo comma si rende obbligatoria la dichiarazione dei trat-

tamenti chimici per qualsiasi tipo di confezione. Tale indicazione, secondo quanto disposto dall'articolo 11 della vigente legge n. 1096, è obbligatoria soltanto per le confezioni normali, che generalmente vengono utilizzate da operatori esperti, mentre la stessa indicazione non è prescritta per le piccole confezioni che usualmente vengono acquistate per orti e giardini familiari, e comunque quasi sempre da persone inesperte, con possibili gravi conseguenze per la salute umana.

L'articolo 23 reca una modifica formale degli ultimi 2 commi dell'articolo 12 della legge n. 1096, in conseguenza della nuova formulazione dell'articolo 11.

Con l'articolo 24 si integra — in analogia con una modifica delle direttive comunitarie — l'articolo 14 della precedente legge prevedendo, in particolari circostanze, la commercializzazione di prodotti sementieri appartenenti a varietà non iscritte nel registro nazionale né nei cataloghi delle varietà della CEE.

Con l'articolo 25 si introduce una norma derivante dalle direttive comunitarie per consentire al Ministero dell'agricoltura l'acquisizione di elementi statistici relativi al commercio internazionale dei materiali sementieri.

Al fine di uniformare il trattamento riservato alle sementi di importazione con quello prescritto per le sementi di produzione nazionale, con l'articolo 26 si modifica l'articolo 17 della legge n. 1096 relativo ai prodotti sementieri importati.

Con l'articolo 27 si modifica l'articolo 19 della legge n. 1096 che dà la possibilità di istituire, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, per ogni specie di vegetale, i registri di varietà, al fine di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

La procedura prevista per l'istituzione di detti registri appare estremamente complessa e richiede, all'atto pratico, tempi lunghi per l'emanazione degli occorrenti provvedimenti amministrativi.

Orbene, poiché l'istituzione dei registri varietali investe un aspetto prettamente tecnico-agricolo, si reputa opportuno snellire l'iter disciplinato dalla vigente normativa, affidando al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il compito della loro istituzione con proprio provvedimento.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge n. 1096 prevede, inoltre, l'esenzione

dal pagamento delle tasse per le varietà iscritte d'ufficio.

Tale dizione è usata nello stesso articolo 19 sia per le varietà di pubblico dominio, per le quali non si conosca il costitutore o esso più non esista o lo stesso non adempia agli obblighi dovuti (comma quinto), sia per le varietà di privati costitutori già iscritte nei registri volontari di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1963 (*Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 16 novembre 1963) che, ai sensi dell'ottavo comma del medesimo articolo 19, sono d'ufficio riportate nei registri obbligatori.

Al fine di chiarire che l'effettiva volontà del legislatore è stata quella di esentare dal pagamento delle tasse dovute, soltanto le cosiddette varietà di pubblico dominio, mantenendo uguale trattamento per i costitutori titolari di varietà iscritte nei registri volontari e per i costitutori che hanno iscritto le loro varietà nei registri obbligatori dopo l'entrata in vigore della legge n. 1096, con lo stesso articolo 27 si modifica in tal senso l'articolo 19 della legge n. 1096 inserendo la opportuna precisazione.

Con l'articolo 28 si attribuisce la qualifica di pubblico ufficiale al personale autorizzato — ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1096 — dal Ministero dell'agricoltura ad esercitare i controlli tecnici alle colture portaseme ed agli stabilimenti di lavorazione delle sementi.

L'articolo 29, richiamandosi all'articolo 30 della legge n. 1096, considera agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria i funzionari dei

Ministeri preposti alla vigilanza per l'applicazione della legge medesima.

Con l'articolo 30 si chiarisce la portata dell'ultimo comma dell'articolo 36 della legge n. 1096, precisando che la licenza camerale di cui all'articolo 2 della stessa legge esplica la sua validità limitatamente allo stabilimento di produzione.

L'articolo 31 modifica l'articolo 37 della legge n. 1096, estendendo ai prodotti sementieri nazionali la deroga originariamente limitata ai prodotti importati per fini scientifici e sperimentali ed ampliando la deroga stessa alla circolazione di prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base.

In considerazione dell'evolversi delle tecniche di produzione dei prodotti sementieri e delle modalità di commercio delle sementi, che comportano un continuo aggiornamento delle direttive comunitarie nella specifica materia, con l'articolo 32 si concede al Governo della Repubblica la delega ad adeguare, con propri decreti, la legislazione nazionale alla normativa emanata dalle Comunità europee limitatamente alle modifiche che saranno apportate alle direttive comunitarie citate nel medesimo articolo 32.

Sempre ai fini di un rapido adeguamento della legislazione nazionale alle disposizioni comunitarie lo stesso articolo 32 affida al Ministro dell'agricoltura e delle foreste il compito di apportare, con propri decreti, le necessarie modifiche agli allegati della legge n. 1096 del 1971, del relativo regolamento di esecuzione e della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO PRIMO

SEMENTI

PER LE COLTURE ERBACEE ORTIVE

ART. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita delle sementi orticole sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge.

ART. 2.

Le sementi per le colture erbacee ortive, si suddividono nelle seguenti categorie:

- I — categoria: di base;
- II — categoria: certificata;
- III — categoria: *standard*.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

I. — *Categoria di base.*

Le sementi devono essere prodotte dal costituente o suoi aventi causa, direttamente o sotto la loro personale responsabilità, secondo metodi di selezione che assicurino la conservazione in purezza della varietà; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, numero 1065, recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

II. — *Categoria certificata.*

a) Le sementi devono derivare direttamente da sementi di base, o, a richiesta del costituente o dei suoi aventi causa, da una generazione precedente alle sementi di base; devono essere ufficialmente controllate e certificate e rispondere alle condizioni ed ai requisiti previsti dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) tali sementi devono essere sottoposte, *a posteriori* e mediante sondaggi, a controllo ufficiale per quanto concerne la identità e la purezza della varietà.

III. — *Categoria standard.*

a) Le sementi devono presentare sufficiente identità e purezza della varietà e corrispondere a quanto previsto dall'allegato n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065;

b) tali sementi devono essere sottoposte a controllo ufficiale, *a posteriori* e mediante sondaggi, per quanto concerne l'identità e la purezza della varietà.

Le condizioni per la certificazione relative alla coltura saranno fissate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio provvedimento.

Per i controlli alle colture e per la certificazione ufficiale nonché per i post-controlli sono dovuti i compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

ART. 3.

I prodotti sementieri appartenenti a varietà iscritte nei registri di cui al successivo articolo 4, non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartengono alle categorie di base, certificata e *standard*, previste dal precedente articolo 2.

Gli imballaggi dei prodotti sementieri delle categorie di base e certificata devono essere muniti, in aggiunta al cartellino del produttore di cui all'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, di un cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 1 della presente legge.

Il colore del cartellino è bianco per le sementi di base e azzurro per le sementi certificate.

Le sementi appartenenti alla categoria *standard* e le piccole confezioni di sementi della categoria « certificata » devono essere vendute, poste in vendita o messe altrimenti in commercio munite di un cartellino del produttore.

I rivenditori di sementi possono sconfezionare e riconfezionare sementi della categoria *standard* a condizione che appongano alle nuove confezioni poste in vendita un proprio cartellino, in sostituzione di quello del produttore.

Il cartellino, prescritto dai precedenti due commi, deve essere conforme all'allegato n. 2 della presente legge ed essere di colore azzurro per le sementi della cate-

ria « certificata » e giallo scuro per quelle della categoria *standard*.

Tale cartellino può essere sostituito da una scritta impressa in modo indelebile sull'involucro.

I cartellini di cui al presente articolo e la scritta indelebile impressa sull'involucro, di cui al precedente comma, non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano leggibili attraverso l'imballaggio.

Per le varietà notoriamente conosciute alla data del 1° luglio 1970 è consentito di menzionare sul cartellino una determinata selezione conservatrice. In tal caso gli interessati dovranno darne preventiva comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. È fatto comunque divieto di fare riferimento a particolari proprietà relative alla selezione conservatrice.

ART. 4.

I registri di varietà sono suddivisi:

a) secondo le varietà, le cui sementi possono essere certificate in quanto « sementi di base » o « sementi certificate », o controllate in quanto « sementi *standard* »;

b) secondo le varietà, le cui sementi possono essere controllate soltanto quali « sementi *standard* ».

ART. 5.

In conformità alla direttiva delle Comunità Europee n. 458 del 29 settembre 1970, l'istituzione dei registri di varietà per le specie elencate nell'allegato n. 3 della presente legge è obbligatoria.

ART. 6.

Le sementi di varietà iscritte nel « Catalogo delle varietà di specie di ortaggi » delle Comunità europee non sono soggette, dopo due mesi dalla pubblicazione dell'iscrizione medesima nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, ad alcuna restrizione di commercializzazione per ciò che riguarda la varietà, salvo che la coltura di tale varietà possa nuocere, sul piano fitosanitario, alla coltura di altre varietà o specie, oppure che detta varietà non risulti di-

stinta, stabile e sufficientemente omogenea: in quest'ultimo caso l'esclusione dalla commercializzazione o eventuali restrizioni alla commercializzazione sono soggette alle procedure previste dalla direttiva comunitaria n. 458 del 29 settembre 1970.

ART. 7.

Dal 1° luglio 1977, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, secondo la procedura prevista dalla direttiva comunitaria citata al precedente articolo 6, può prescrivere che le sementi di alcune specie di ortaggi possono essere commercializzate, a decorrere da determinate date, soltanto se sono state ufficialmente certificate come « sementi di base » o « sementi certificate ».

ART. 8.

Gli imballaggi delle sementi delle categorie di « base » e « certificata », ad eccezione delle piccole confezioni, debbono essere chiusi ufficialmente in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo.

Nel caso in cui si debba procedere ad aperture e chiusure successive di imballaggi chiusi ufficialmente, sul cartellino ufficiale deve essere menzionata, oltre la prima, anche l'ultima operazione di chiusura, la data delle medesime e gli Organismi che le hanno effettuate.

ART. 9.

Gli imballaggi di sementi della categoria *standard* ed i piccoli imballaggi della categoria « certificata » devono essere chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo. Ad eccezione delle piccole confezioni, gli imballaggi debbono essere piombati o provvisti di un sistema di chiusura equivalente. L'apposizione dei piombi o l'equivalente sistema di chiusura devono essere effettuati dal responsabile dell'applicazione dei cartellini.

A richiesta degli interessati, per le piccole confezioni delle sementi appartenenti alla categoria « certificata », prodotte in Italia, possono essere rilasciati cartellini uffi-

ciali costituiti anche da cartellini auto-adesivi, aventi dimensioni ridotte rispetto a quelle prescritte nell'allegato n. 1 della presente legge, recanti le seguenti indicazioni:

- 1) Normativa CEE.
- 2) Servizio di certificazione, Stato membro o sigla degli stessi.
- 3) Numero di riferimento del lotto.
- 4) Categoria.

Per le operazioni di controllo, durante il frazionamento dei lotti di sementi e per il rilascio dei cartellini, ai sensi del precedente comma, sono dovuti i compensi di cui agli articoli 22 e 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

ART. 10.

Per ogni specie e categoria di prodotti sementieri di piante erbacee ortive, i requisiti minimi richiesti per la commercializzazione sono quelli indicati nell'allegato n. 6, II, a), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

Le condizioni alle quali devono sottostare le colture ai fini della certificazione sono quelle stabilite con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1973, n. 179.

ART. 11.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare la certificazione ufficiale e la commercializzazione di sementi di « base » non rispondenti ai requisiti minimi, di cui al precedente articolo 10, per quanto riguarda la facoltà germinativa.

In tal caso il produttore deve garantire una determinata facoltà germinativa che, per la commercializzazione, deve essere indicata nel cartellino, di cui al primo comma dell'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, nel quale deve inoltre essere indicato il numero di riferimento al lotto.

ART. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare la commercializzazione di sementi di selezione di generazioni precedenti alle sementi di « base » a condizione che esse siano state controllate uf-

ficialmente, conformemente alle disposizioni applicabili alla certificazione delle sementi di « base », e siano contenute in imballaggi rispondenti alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, al relativo regolamento, ed alla presente legge, muniti di cartellino ufficiale conforme all'allegato n. 2 della presente legge.

ART. 13.

Le sementi delle specie elencate all'allegato n. 3 della presente legge, provenienti direttamente da sementi di « base » certificate in Italia e raccolte in un altro Stato delle Comunità europee, od in un paese terzo, possono essere certificate in Italia se sono state assoggettate, sui loro campi di produzione, ad una ispezione *in loco* per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, relativa alla coltura, e sempre che, da un esame ufficiale dello Stato italiano, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti prescritti per le sementi certificate.

Le disposizioni del precedente comma sono altresì applicabili alle sementi certificate provenienti direttamente da sementi di una generazione anteriore a quella delle sementi di « base » che rispondono, all'atto di un esame ufficiale, ai requisiti prescritti per le sementi di « base ».

Le sementi delle specie di cui all'allegato n. 3 della presente legge, raccolte in un paese non facente parte delle Comunità europee, e che:

a) per gli esami ufficiali delle varietà, offrono le stesse garanzie degli esami effettuati negli Stati membri;

b) per gli effettuati controlli delle selezioni conservatrici, offrono le stesse garanzie dei controlli effettuati dagli Stati membri;

c) per le eseguite ispezioni in campo soddisfano le condizioni prescritte dalle Comunità europee, e che, pertanto, offrono le stesse garanzie onde assicurarne l'identità, per il contrassegno e per il controllo;

sono, per questi aspetti, equivalenti alle sementi delle categorie « base ». « certificata » o *standard* raccolte all'interno delle Comunità europee.

Il giudizio relativo all'equivalenza di cui al comma precedente è rimesso al competente organo delle Comunità europee.

Tale giudizio, fino al 30 giugno 1975, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 14.

Nel caso che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a causa di difficoltà generali temporanee di approvvigionamento, abbia rilasciato, ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, l'autorizzazione alla commercializzazione, per un periodo determinato, di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti, il cartellino ufficiale è quello previsto per la categoria corrispondente; in tutti gli altri casi, esso è di colore bruno. In ogni caso sul cartellino deve essere sempre indicato che si tratta di sementi di una categoria soggetta a requisiti ridotti.

Ricorrendo le cause di cui al precedente comma, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, anche la commercializzazione di sementi di « base », « certificata » e *standard* appartenenti a varietà non iscritte né nel « Catalogo delle varietà di specie di ortaggi » delle Comunità europee, né nei « Registri nazionali ».

ART. 15.

I responsabili dell'apposizione dei cartellini relativi alle sementi *standard* devono:

a) informare, a mezzo lettera raccomandata, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'inizio e della fine della loro attività;

b) tenere una contabilità relativa a tutte le partite di sementi *standard*, che deve essere mantenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno tre anni.

Tale contabilità deve essere documentata attraverso il registro di carico e scarico conforme all'allegato n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, in pagine o schede riservate alle sementi *standard*;

c) tenere a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per almeno due anni a partire dall'ultima registrazione di vendita, un campione testimone delle sementi delle varietà per le quali non è prescritta una selezione conservatrice;

d) prelevare un campione di ciascun lotto destinato alla commercializzazione e

tenerlo a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per almeno due anni.

L'obbligo di cui alla lettera *c*) è applicabile solo ai responsabili che sono nel contempo produttori.

Le operazioni di cui ai precedenti punti *b*) e *d*) sono sottoposte a vigilanza ufficiale, effettuata attraverso sondaggi.

ART. 16.

Qualora in seguito a controlli *a posteriori* effettuati su pianta proveniente da semente certificata o *standard* venga ripetutamente constatata l'insufficiente rispondenza delle sementi di una varietà ai requisiti previsti circa l'identità e la purezza della varietà stessa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può interamente o parzialmente vietare la commercializzazione di detta varietà al responsabile della commercializzazione stessa, per un determinato periodo.

Il provvedimento adottato in applicazione di quanto sopra potrà essere revocato, non appena abbia a determinarsi, con sufficiente certezza, che le sementi destinate alla commercializzazione risponderanno in futuro ai requisiti di identità e di purezza della varietà.

ART. 17.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare la commercializzazione, fino al 30 giugno 1975, di sementi *standard* di varietà che non sono state controllate ufficialmente, qualora le sementi di tali varietà risultino essere state commercializzate in Italia anteriormente al 1° luglio 1972.

CAPO SECONDO

MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE
DA FIORE E DA ORTO

ART. 18.

Per i materiali di moltiplicazione da fiore, ciascuna unità di vendita (collo) può contenere nelle confezioni elementari (sacchetti, scatole, barattoli e simili) prodotti di varietà, specie e generi diversi.

Le confezioni destinate alla vendita (colli composti da confezioni elementari) devono

recare le seguenti indicazioni: nome, indirizzo o simbolo d'identificazione dell'imballatore o venditore; la dizione « bulbi (o rizomi o radici tuberose e simili) da fiore ».

Le singole confezioni elementari devono invece contenere soltanto prodotti della stessa specie, della stessa varietà o di diverse varietà, purché siano osservate le norme sulla calibrazione.

Le confezioni elementari devono presentare in caratteri leggibili e indelebili le seguenti indicazioni: nome e indirizzo dell'imballatore o del venditore, o simbolo di identificazione; genere, specie, varietà (*cultivar*) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà o il colore) o, se necessario, la menzione « miscuglio »; zona di produzione o denominazione nazionale, regionale o locale; numero dei pezzi, categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo, per i prodotti per i quali tali limiti sono prescritti dal regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; trattamenti preparatori quando tali trattamenti hanno avuto luogo.

L'indicazione della zona di produzione o della denominazione nazionale, regionale o locale nonché quella del marchio ufficiale di controllo è facoltativa.

ART. 19.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi da fiore e da orto, esclusi i tuberiseme di patate, destinati alla produzione di fiori e di ortaggi, allo stato di riposo vegetativo, possono essere venduti al diretto consumatore alla rinfusa purché sulle confezioni aperte siano apposte etichette o cartellini, in caratteri ben visibili, con le seguenti indicazioni:

genere;

specie;

varietà (*cultivar*) o colore (se i prodotti sono commercializzati secondo la varietà od il colore) o, se necessaria, la menzione « miscuglio »;

categoria di calibrazione, definita con l'indicazione del limite minimo e massimo per i prodotti per i quali detti limiti sono prescritti dal regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

S'intendono in « stato di riposo vegetativo » anche gli organi riproduttivi che hanno già iniziato l'emissione delle radichette o degli apici vegetativi.

CAPO TERZO

NORME INNOVATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N. 1096

ART. 20.

Il sesto comma dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima, all'accertamento dell'esecuzione dei lavori progettati, nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 10 mila prevista dal n. 86, lettera b), della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ».

ART. 21.

L'articolo 5 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, un registro di carico e scarico nel quale devono essere cronologicamente ed analiticamente annotate l'entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente da quelle acquistate.

I produttori di sementi, sotto la loro responsabilità, possono sconfezionare e riconfezionare i prodotti sementieri acquistati.

Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi, sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo previsti dal successivo articolo 21.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico, nonché le modalità di tenuta del registro stesso ».

ART. 22.

L'articolo 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio

i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionati in involucri od imballaggi chiusi in modo che l'apertura dell'imballaggio comporti il deterioramento del sistema di chiusura e l'impossibilità di ricostituirlo, muniti all'interno ed all'esterno di cartellino del produttore leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta e l'eventuale marchio, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonché della varietà se conosciuta o se prescritta dalle norme legislative e regolamentari, l'anno di produzione, la purezza specifica, il peso o la quantità, il riferimento al registro di carico e scarico e, limitatamente al cartellino esterno, la germinabilità con relativa data di determinazione. La germinabilità non è richiesta per i prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino deve altresì indicare il tipo di utilizzazione cui il miscuglio è destinato, nonché il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e, se identificata, della varietà.

Per i miscugli di cui al precedente articolo 10 deve essere dichiarata la media ponderale fra i singoli componenti il miscuglio, sia per la purezza specifica che per la germinabilità. Resta comunque fermo che:

a) la purezza specifica, non deve essere inferiore alla media ponderale delle percentuali minime determinate per ciascun genere e specie col regolamento di esecuzione della presente legge;

b) le percentuali di germinabilità dei singoli componenti non devono essere inferiori ai minimi fissati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

La dichiarazione della germinabilità non è richiesta per i miscugli costituiti esclusivamente dai prodotti sementieri di cui al terzo e quarto gruppo del precedente articolo 6.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve portare anche l'indica-

ne del Paese in cui è stata eseguita la coltivazione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, l'indicazione di questi dovrà essere apposta sull'involucro e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che la sua asportazione non sia possibile senza menomare l'integrità dello stesso o dell'involucro o la chiusura dell'involucro stesso.

È fatto divieto per i prodotti sementieri di apporre cartellini e indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento; è tuttavia consentito apporre indicazioni relative alle caratteristiche varietali ed agronomiche nonché all'impiego del prodotto.

In sostituzione dei cartellini di cui al primo comma del presente articolo, le indicazioni di cui ai precedenti commi possono essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

I cartellini esterni o la scrittura indelebile di cui al precedente comma non sono obbligatori per gli imballaggi trasparenti, quando gli attestati interni riproducano tutte le prescritte indicazioni e siano chiaramente leggibili attraverso l'imballaggio.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nelle confezioni dei prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli, di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10, devono essere contenuti in bustine, sacchetti o altri involucri chiusi, sui quali, con apposito cartellino o con cartellino autoadesivo ovvero con scrittura indelebile, vanno apposte le indicazioni relative alla ditta, nonché i nomi delle specie e, se identificate, delle varietà, il riferimento al registro di carico e scarico, il peso o il numero dei pezzi e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza. Per essi non sono applicabili le disposizioni di cui al primo, terzo e sesto comma del presente articolo.

Del pari le disposizioni del primo, terzo e sesto comma non si applicano alle piccole confezioni di sementi e degli altri materiali di moltiplicazione.

Il regolamento di esecuzione della presente legge determinerà, per ogni specie, che cosa debba intendersi per piccola confezione.

A tali piccole confezioni si applicano le norme stabilite per i miscugli dal tredicesimo comma del presente articolo ».

ART. 23.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1971, n. 1096 sono sostituiti dai seguenti:

« Sono applicabili le disposizioni dell'ottavo, decimo e undicesimo comma del precedente articolo.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole confezioni di prodotti sementieri previsti nei commi tredicesimo e quattordicesimo del precedente articolo ».

ART. 24.

Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto il seguente comma:

« Ricorrendo le cause di cui sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può altresì autorizzare, secondo la procedura e nel rispetto degli accordi comunitari, la commercializzazione di materiali sementieri appartenenti a varietà non iscritte nei registri di varietà di cui al successivo articolo 19 né nei cataloghi di varietà delle Comunità europee ».

ART. 25.

Il comma unico dell'articolo 16 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è preceduto dai seguenti primo e secondo comma:

« L'importazione di materiali sementieri è subordinata al rilascio preventivo del certificato d'importazione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che, con propri provvedimenti e nel rispetto degli accordi comunitari, stabilirà le modalità e le procedure per la richiesta ed il rilascio del certificato medesimo ».

« Copia del certificato di cui al precedente comma sarà inviata alla dogana d'importazione che, con le modalità che saranno fissate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa col Ministero delle finanze, comunicherà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i quantitativi effettivamente importati ».

ART. 26.

Il secondo comma dell'articolo 17 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta fornitrice e della sua sede, nome della ditta importatrice o del rappresentante in Italia della ditta straniera, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo 18, nonché le indicazioni prescritte dal precedente articolo 11. È fatto divieto di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento. L'importatore è responsabile della rispondenza dei prodotti alle indicazioni del cartellino ».

Allo stesso articolo 17 è aggiunto il seguente ultimo comma:

« In quest'ultimo caso, sul cartellino di cui al quarto comma, devono essere indicate le date della prima e dell'ultima chiusura nonché gli organi che le hanno effettuate ».

ART. 27.

Il primo comma dell'articolo 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può istituire, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Per le varietà iscritte d'ufficio ai sensi del precedente quinto comma le tasse di cui sopra non sono dovute ».

ART. 28.

Dopo il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è aggiunto il seguente:

« Il personale di cui al precedente comma, durante l'espletamento delle funzioni affidategli, riveste la qualifica di pubblico ufficiale ».

ART. 29.

Gli incaricati della vigilanza, di cui al secondo comma dell'articolo 30 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono considerati a tutti gli effetti agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

ART. 30.

L'ultimo comma dell'articolo 36 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, viene sostituita, limitatamente allo stabilimento di produzione, dalla licenza di cui al precedente articolo 2, e perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica di rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente ».

ART. 31.

L'articolo 37 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:

« In deroga alle disposizioni contenute nella presente legge il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a richiesta degli interessati, può autorizzare i costitutori, o i loro aventi causa, a porre in circolazione materiali sementieri nazionali o ad introdurre e a porre in circolazione nel territorio nazionale prodotti sementieri destinati alla produzione di sementi di base; può inoltre, sentiti gli organi scientifici competenti, rilasciare la stessa autorizzazione per limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico.

I materiali sementieri di cui al presente articolo non possono essere posti in vendita e devono circolare in involucri chiusi e muniti di un cartellino, o di scrittura indelebile posta sull'involucro, recante la dicitura « materiale sementiero non destinato alla vendita » seguita dagli estremi dell'autorizzazione ministeriale, nonché dall'indicazione del titolare della stessa azienda agricola destinataria ».

ART. 32.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti

aventi valore di legge ordinaria per recepire le modifiche e le integrazioni che saranno apportate alle direttive del Consiglio delle Comunità europee relative alla produzione e alla commercializzazione delle sementi (nn. 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966, n. 208 del 30 giugno 1969 e n. 458 del 29 settembre 1970).

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con proprio decreto, provvede alle modifiche degli allegati della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, nonché della presente legge, che si rendessero necessarie a seguito degli eventuali aggiornamenti delle citate direttive comunitarie.

ART. 33.

Per quanto non in contrasto con la presente legge od in essa non contemplato, restano in vigore le norme della legge 25 novembre 1971, n. 1096 e del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065.

ALLEGATO 1.

Cartellino ufficiale (articolo 3) per le sementi di base e le sementi certificate.

a) *Indicazioni prescritte:*

- 1) Normativa CEE;
- 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) Mese ed anno della chiusura ufficiale;
- 4) Numero di riferimento del lotto;
- 5) Specie;
- 6) Varietà;
- 7) Categoria;
- 8) Paese di produzione;
- 9) Peso netto o lordo dichiarato o numero dichiarato dei semi.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: mm. 110x67.

N. B. — È sufficiente che il cartellino ufficiale per l'interno delle confezioni rechi soltanto le indicazioni di cui alla lettera a) n. 4, 5 e 6.

ALLEGATO 2.

Cartellino del produttore (articolo 3) per le sementi *standard* e i piccoli imballaggi della categoria « sementi certificate ».

a) *Indicazioni prescritte:*

- 1) Normativa CEE;
- 2) Nome e indirizzo del responsabile dell'apposizione del cartellino o suo marchio d'identificazione;
- 3) Mese ed anno della chiusura; per i piccoli imballaggi, anno della chiusura;
- 4) Specie;
- 5) Varietà;
- 6) Categoria;
- 7) Numero di riferimento del responsabile dell'apposizione del cartellino (per le sementi *standard*);
- 8) Numero di riferimento al lotto certificato (per i piccoli imballaggi di sementi della categoria « certificata »);
- 9) Paese di produzione (esclusi i piccoli imballaggi);
- 10) Peso netto o lordo dichiarato, o numero dei semi dichiarato (esclusi i piccoli imballaggi fino a 500 gr.);
- 11) Le indicazioni prescritte dall'articolo 13 del regolamento di applicazione della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono (esclusi i piccoli imballaggi): mm. 110x67.

Cartellino ufficiale per sementi di generazioni precedenti a quelle di « base » (articolo 12).

a) *Indicazioni prescritte:*

- 1) Normativa CEE;
- 2) Servizio di certificazione e Stato membro o sigla degli stessi;
- 3) Numero di riferimento del lotto;
- 4) Specie;
- 5) Varietà;
- 6) La dicitura « sementi pre-base »;
- 7) Numero delle generazioni precedenti alle sementi della categoria « sementi certificate ».

b) Le dimensioni minime ammesse del cartellino sono: mm. 110x67.

ALLEGATO 3.

ELENCO DELLE SPECIE DI PIANTE ORTICOLE PER LE QUALI L'ISTITUZIONE DEI « REGISTRI DI VARIETÀ » È OBBLIGATORIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA PRESENTE LEGGE.

<i>Allium cepa</i> L.	Cipolla
<i>Allium porrum</i> L.	Porro
<i>Anthriscus cerefolium</i> Hoffm.	Cerfoglio
<i>Apium graveolens</i> L.	Sedano
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asparago
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>cycla</i> (L.) Ulrich	Bietola da coste
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>esculenta</i> L.	Bietola da orto
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>acephala</i> DC. subvar. <i>laciniata</i> L.	Cavolo laciniato
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>botrytis</i>	Cavolfiore
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>botrytis</i> (L.) Alef. var. <i>italica</i> Plenck	Cavolo broccolo
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>bullata</i> subvar. <i>gemmifera</i> DC.	Cavolo di Bruxelles
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>bullata</i> DC e var. <i>sabauda</i> L.	Cavolo verza
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>alba</i> DC.	Cavolo cappuccio bianco
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L. f. <i>rubra</i> (L.) Thell	Cavolo cappuccio rosso
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.	Cavolo rapa
<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>rapa</i> (L.) Thell	Rapa primaverile
	Rapa autunnale
<i>Capsicum annuum</i> L.	Peperone
<i>Cichorium endivia</i> L.	Indivia riccia e scarola
<i>Cichorium intybus</i> L. var. <i>foliosum</i> Bisch.	Cicoria
<i>Citrullus vulgaris</i> L.	Anguria
<i>Cucumis melo</i> L.	Melone
<i>Cucumis sativus</i> L.	Cetriolo - cetriolino
<i>Cucurbita pepo</i> L.	Zucchini
<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i> (Hoffm.) Hayek	Carota
<i>Foeniculum vulgare</i> P. Mill.	Finocchio
<i>Lactuca sativa</i> L.	Lattuga
<i>Petroselinum hortense</i> Hoffm.	Prezzemolo
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	Fagiolo di Spagna
<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Fagiolo
<i>Pisum sativum</i> L. (escl. <i>P. arvense</i> L.)	Pisello
<i>Raphanus sativus</i> L.	Ravanella
<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Scorzonera
<i>Solanum lycopersicum</i> L. (<i>Lycopersicum esculentum</i> Mill.)	Pomodoro
<i>Solanum melongena</i> L.	Melanzana
<i>Spinacia oleracea</i> L.	Spinacio
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Betteke (v. <i>olitoria</i> Polt.)	Valeriana
<i>Vicia faba major</i> L.	Fava da orto